



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*


**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Edison S.p.A. per il progetto denominato "Accosto e Deposito Costiero di GNL nel Porto di Oristano" in data 4 dicembre 2015, acquisita al prot. n. DVA-2015-30888 del 11 dicembre 2015;

CONSIDERATO che tale tipologia di impianto è soggetta alla procedura di sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, disciplinata dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, e che detta norma prevede che nell'ambito della procedura di VIA si svolga una consultazione del pubblico anche sull'argomento specifico della sicurezza;

PRESO ATTO che l'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito, per la pubblica consultazione, del progetto, dello studio di impatto ambientale, nonché del "Rapporto Preliminare di Sicurezza", è stato pubblicato in data 4 dicembre 2015 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "L'Unione Sarda"; tale annuncio è stato successivamente perfezionato con avvisi sui medesimi quotidiani in data 15 gennaio 2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti forniti nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che l'annuncio relativo alla pubblicazione della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuto in data 5 ottobre 2016 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "L'Unione Sarda";

PRESO ATTO dell'osservazione pervenuta ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., considerata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportata alla pag. 12 del Parere n. 2402 del 19 maggio 2017;

PRESO ATTO dei pareri e nulla osta trasmessi, a suo tempo, dalle Amministrazioni competenti in materia ambientale alla Regione Autonoma della Sardegna e riportati alla pag. 13 del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 2402 del 19 maggio 2017, considerati dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che le opere previste sono riferibili alla tipologia di cui al punto 11) dell'allegato II alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e consistono nella realizzazione di n. 7 serbatoi cilindrici metallici della capacità utile di 1.430 m³ cadauno, oltre al sistema di distribuzione del GNL, al sistema di



gestione del Boil Off Gas, al sistema di alimentazione e distribuzione elettrica, ai sistemi ausiliari, al sistema di controllo, al sistema di emergenza e al sistema di contabilizzazione, completato dalla costruzione di tutte le opere civili sia a terra che a mare;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente, al fine di segnalare la presenza di aree di pregio naturalistico, e che da tale ricerca sono emersi i seguenti siti:

Area vasta

- SIC ITB030080 "Isole Mal di Ventre e Catalano"
- SIC ITB030034 "Stagno Mistras di Oristano"

Adiacenti all'areale di intervento

- SIC ITB030037 "Stagno di Santa Giusta"
- SIC ITB032219 "Sassu Cirras"

CONSIDERATO che, data la presenza dei citati Siti Natura 2000, il Proponente ha provveduto a redigere lo Studio di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, allo scopo di determinare gli eventuali impatti dell'opera sugli ecosistemi presenti e di definire specifiche misure di mitigazione da intraprendere;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *"non si produrranno effetti significativi sui Siti Rete natura 2000 SIC ITB032219 "Sassu-Cirras", SIC ITB030037 "Stagno di Santa Giusta" e sugli altri Siti che pur ricadendo all'interno dell'area vasta individuata si trovano a distanze considerevolmente maggiori dall'area prevista per il progetto in oggetto"*;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2281 del 20 gennaio 2017, assunto al prot. 1769/DVA del 27 gennaio 2017, positivo con prescrizioni;

VISTA la nota n. 4013 del 10 febbraio 2017, acquisita al prot. n. 3126/DVA del 10 febbraio 2017, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso le proprie osservazioni sul suddetto parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2281 del 20 gennaio 2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 5525 del 23 febbraio 2017, assunto al prot. 4217/DVA del 23 febbraio 2017, costituito da n. 29 pagine;



ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2321 del 3 marzo 2017, assunto al prot. 5244/DVA del 6 marzo 2017, positivo con prescrizioni, costituito da n. 76 pagine, con cui viene dato puntuale riscontro alle osservazioni espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTA la nota n. 10754 del 6 aprile 2017, acquisita al prot. n. 8362/DVA del 6 aprile 2017, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso le proprie considerazioni sul suddetto parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2321 del 3 marzo 2017;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2402 del 19 maggio 2017, assunto al prot. 12079/DVA del 19 maggio 2017, positivo con prescrizioni, costituito da n. 73 pagine;

CONSIDERATO che detto parere, contenente anche le considerazioni e le valutazioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS in merito ai pareri e alle note pervenuti a seguito dell'emissione del Parere n. 2321 del 3 marzo 2017, sostituisce quest'ultimo, pur confermando integralmente l'apparato valutativo e prescrittivo in esso formulato;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 16460 del 1 giugno 2017, assunto al prot. 13082/DVA del 1 giugno 2017, costituito da n. 29 pagine, che sostituisce il precedente parere n. 5525 del 23 febbraio 2017, pur confermando integralmente l'apparato valutativo e prescrittivo in quest'ultimo formulato;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna, n. 1101 del 19 gennaio 2017, assunto al prot. n. 1139/DVA del 19 gennaio 2017, costituito da n. 6 pagine;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti:

1. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2402 del 19 maggio 2017, prot. 12079/DVA del 19 maggio 2017;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 16460 del 1 giugno 2017, prot. 13082/DVA del 1 giugno 2017;
3. parere della Regione Autonoma della Sardegna, n. 1101 del 19 gennaio 2017, assunto al prot. n. 1139/DVA del 19 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il



provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione è emerso che i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, risultano allegati e coordinati nel parere della Regione Autonoma della Sardegna, n. 1101 del 19 gennaio 2017, e considerati nel relativo quadro prescrittivo.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "Accosto e Deposito Costiero di GNL nel Porto di Oristano", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

1. Al fine di garantire la massima sicurezza e la tutela ambientale, tutte le dotazioni impiantistiche del terminale dovranno rappresentare le migliori tecnologie disponibili, per la tipologia in esame, al momento in cui verranno realizzate le opere.



2. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere verificate le caratteristiche dei materiali per la coibentazione di condutture e serbatoi avendo cura di preferire quelli realizzati senza fibre e/o materiali pericolosi per la salute e per l'ambiente.
3. Come indicato con nota prot. n. 3609/XIV.12.2 del 29.01.2016 del Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province Oristano-Medio Campidano, l'intervento è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) pertanto dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica.
4. Nell'ambito del Piano di Utilizzo del materiale da scavo, qualora non fosse possibile il totale reimpiego in sito CIPOR, vengano definiti gli eventuali ed esatti volumi in esubero da movimentare nonché le tempistiche di avvio dei lavori, ed individuate le società autorizzate all'eventuale gestione e smaltimento dei materiali nonché le cave di prestito individuate per il conferimento dei materiali.
5. Nell'ambito del Piano di Utilizzo del materiale da scavo, limitatamente alla eventuale quota parte di volume in esubero, vengano determinati, una volta individuato il sito di conferimento del materiale, la distanza, le tempistiche ed i percorsi precisi del traffico dei mezzi di trasporto.
6. Il Proponente dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla classificazione previa caratterizzazione, qualora quella attuale non dovesse essere ancora valida, e alla individuazione delle modalità di gestione dei sedimenti marini provenienti dalle operazioni di dragaggio ai sensi del DM 173 del 15/07/2016, indicandone l'esatta destinazione finale anche ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 152/06.
7. In accordo con ARPA Sardegna, ad integrazione di quanto già prospettato dal Proponente (All. "G - Proposta PMA"), venga predisposto un piano di monitoraggio di tutte le attività svolte nell'ambito del Piano di Utilizzo del materiale da scavo, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 8 del D.M. 161/2012 parte A e Parte B, che includa anche il monitoraggio delle acque superficiali e di falda nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura dei terreni di scavo.
8. In accordo con ARPA Sardegna, nell'ambito del Piano di Utilizzo del materiale da scavo, ad integrazione di quanto già prospettato dal Proponente (All. "G - Proposta PMA"), venga effettuata una campagna di misura quali-quantitativa sulla falda acquifera sotterranea in tutte le tratte o porzioni di tratte dove gli



scavi interessano la porzione satura del terreno e dove la falda ha una soggiacenza inferiore al metro.

9. Dovranno essere definite in dettaglio le modalità operative di pulizia, controllo e collaudo dei serbatoi, ed in particolare:
 - a) le modalità e i luoghi di prelievo e di smaltimento dell'acqua di mare, priva di additivi, che sarà utilizzata per la pressurizzazione e la pulizia dei serbatoi durante la fase di collaudo;
 - b) le modalità per la caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna dei serbatoi.

10. Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato il piano di cantierizzazione al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Autonoma della Sardegna e all'ARPA Sardegna, che dovranno esprimersi per gli aspetti di competenza. Il Piano dovrà contenere:
 - a) il cronoprogramma definitivo generale di tutte le opere, a terra e a mare, con l'indicazione dei periodi di svolgimento delle attività;
 - b) il piano per la gestione delle emergenze, relativamente alle varie tipologie di intervento (operazioni di scavo a terra e in mare, movimentazione dei materiali, ecc.), in cui siano indicate le diverse casistiche e le operazioni da effettuare, nonché gli interventi da attuare in caso di sversamenti accidentali;
 - c) la programmazione dei trasporti, con l'indicazione delle infrastrutture interessate, dei volumi di traffico previsti, della cadenza dei flussi, delle fasce orarie e delle percorrenze che determineranno il minore disturbo, da effettuarsi a seguito di un adeguato confronto con le autorità locali;
 - d) gli esiti finali della fase di caratterizzazione dei sedimenti marini e la individuazione delle aree destinate al loro deposito;
 - e) un aggiornamento sulla destinazione finale delle terre e rocce da scavo residue, preferendo sempre le opzioni di recupero piuttosto che lo smaltimento.

In caso di concomitanza della fase realizzativa con altri interventi previsti all'interno del Porto di Oristano, il Proponente dovrà concordare con le Amministrazioni coinvolte la necessità di proporre eventuali interventi aggiuntivi o di rivedere la programmazione delle diverse fasi operative.

La programmazione dei lavori dovrà prevedere, possibilmente, la concentrazione degli eventuali trasporti eccezionali, nelle ore di minima presenza di traffico locale nelle arterie stradali interessate.

11. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nel SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per



rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere in coerenza con quanto previsto nella DGR n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi); in particolare tutte le opere di scarico idrico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
- della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento, mediante redazione ed adozione di un Piano della Viabilità di cantiere;
- del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.

Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva e a quella del controllo e della gestione dell'opera.

12. Tutte le aree di passaggio dei mezzi d'opera in prossimità di eventuali recettori sensibili ed in particolari condizioni atmosferiche (siccità e ventosità elevata) dovranno essere bagnate al fine di ridurre la sospensione di polveri (PM10); dovrà inoltre essere prevista la bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli eventualmente stoccati nelle aree di cantiere.
13. Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000, pur non essendo interferiti direttamente dall'opera in progetto, dovranno essere attuati tutti gli interventi di mitigazione e ripristino descritti nello studio della Valutazione d'incidenza e nella documentazione integrativa. Si ribadisce in particolare che:
 - a) i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna;
 - b) i depositi temporanei e le piazzole di accatastamento tubi dovranno essere allestite al di fuori delle perimetrazioni dei siti;
 - c) per i lavori di cantiere dovranno essere utilizzati veicoli pesanti che rientrano nelle ultime due categorie EURO vigenti;



- d) dovranno essere messe in atto le opportune misure per ridurre il sollevamento di polveri (bagnatura, copertura con telo dei cumuli ecc.);
- e) l'illuminazione dei cantieri dovrà essere dimensionata alle effettive esigenze di lavoro e dovrà essere rivolta solamente verso l'area di interesse, evitando di orientarla verso l'esterno e/o verso l'alto per non creare disturbi alle aree sensibili limitrofe.
14. Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche ed acustiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:
- a) la Società Proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente l'area di lavoro nelle aree dell'impianto; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, dovranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale.
- b) relativamente alle emissioni acustiche, durante le fasi di cantiere dell'impianto si dovrà provvedere alla mitigazione di tutte le sorgenti fisse.
15. In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- a) visto l'allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
- b) dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'Art. 22 del D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
- c) la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
- d) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali



norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;

- e) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- f) dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti.

16. In riferimento al collaudo idraulico e la pulizia dei serbatoi:

- a) le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua di mare, priva di additivi, utilizzata e dei rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna dei serbatoi dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA Sardegna e delle autorità pubbliche territorialmente competenti in materia di rifiuti;
- b) al momento del primo collaudo, si dovranno effettuare le analisi chimiche delle acque utilizzate in entrata e in uscita con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto alle ARPA competenti;
- c) dovrà essere presentata all'ARPA Sardegna una caratterizzazione chimica media degli elementi in traccia (inclusi i metalli pesanti) delle quantità dei reflui provenienti dalla pulizia dei serbatoi assieme alle procedure di raccolta e smaltimento degli stessi;
- d) lo scarico delle acque di collaudo che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

17. In riferimento al potenziale impatto sull'ambiente marino, legato a situazioni di emergenza/malfunzionamento con conseguente rilascio di idrocarburi e/o altri inquinanti in mare, dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'evento alle Autorità sanitarie, in conseguenza della vicinanza alla zona acquea Foce Tirso, in classe B ai fini della produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi.

18. In tutte le fasi di realizzazione dell'opera:

- a) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere;



- b) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
 - c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte.
19. Per quanto riguarda gli impatti sulla qualità dell'aria, il Proponente dovrà provvedere a quanto segue:
- a) il posizionamento delle centraline di monitoraggio, proposto nel PMA, dovrà essere concordato con ARPA Sardegna tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti da altre attività nell'area di studio, tra cui l'aumento dei transiti navali e terrestri in fase di esercizio, e la presenza di ricettori sensibili, quali i siti della Rete Natura 2000 prossimi alle aree di intervento.
 - b) dovrà essere concordata con ARPA Sardegna la possibilità di effettuare il monitoraggio in continuo dei parametri indicati nel PMA.
20. Per quanto riguarda la componente rumore, il Proponente dovrà provvedere a quanto segue:
- a) al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, all'entrata in esercizio dell'impianto dovranno essere effettuati a cura del Proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008, i cui risultati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Comune di Santa Giusta, all'ARPA Sardegna e alla Provincia di Oristano;
 - b) sulla base dei controlli di cui al punto precedente, in caso di superamenti presso i ricettori, dovranno essere attuate le necessarie misure per il contenimento della pressione sonora e per il rispetto della classe acustica, nonché delle esigenze di tutela dei ricettori sensibili presenti nell'area di interesse (siti Natura 2000); Dovrà essere concordata con ARPA Sardegna la possibilità di effettuare il monitoraggio in continuo dei parametri indicati nel PMA.
21. Per contenere gli effetti negativi legati alle emissioni di rumore e inquinanti gassosi, nonché per limitare l'impatto sul paesaggio, il Proponente dovrà posizionare una barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone e coerenti con il contesto nei tre lati dell'area dell'impianto.
22. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:
- a) le aree di deposito temporaneo di tali rifiuti dovranno essere dotate di adeguate pendenze, opportunamente impermeabilizzate ed eventualmente coperte, suddivise in relazione alle diverse tipologie di rifiuti a prodotti e dotate di relativa cartellonistica;
 - b) gestione dei rifiuti prodotti in ogni fase di vita dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà avvenire all'interno dell'area



d'impianto in cassoni e contenitori opportunamente protetti, al fine di ridurre le esposizioni agli agenti atmosferici.

23. Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere all'immediato smantellamento dei cantieri, allo sgombero e all'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere e al ripristino della funzionalità e dell'originario assetto morfologico e vegetazionale delle aree interessate dai lavori.
24. Cinque anni prima della dismissione delle opere la Società Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Il Progetto Definitivo deve essere modificato ed integrato, anche per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, prevedendo:
 - a) la realizzazione di una cortina vegetazionale lungo tutto il perimetro dei tre lati verso terra della recinzione dell'impianto, costituita da una fascia verde pluricomposita realizzata con essenze, anche d'alto fusto, arboree-arbustive di specie autoctone e coerenti con il contesto, disposte in modo tale da creare un effetto "bosco" e con lo scopo di ottenere un efficace mascheramento paesaggistico delle strutture del deposito industriale;
 - b) il recupero della vegetazione naturale autoctona presente nell'area del deposito e il suo reimpianto all'interno dello stesso sito o per la creazione della cortina vegetazionale di cui alla lettera a) della presente prescrizione;
 - c) la realizzazione della recinzione dell'impianto in colore marrone o verde scuro in modo tale che sia meglio mimetizzata con la vegetazione prevista alla lettera a) della presente prescrizione;
 - d) la coloritura grigio chiaro, o con altra di eguale efficacia, di tutte le strutture dell'impianto di altezza superiore a quelle della cortina vegetazionale di cui alla lettera a) della presente prescrizione, al fine di mitigare l'impatto visivo di tutte le opere previste nel contesto paesaggistico di riferimento;
 - e) la verifica della fattibilità per la sicurezza del deposito della previsione di estensione delle aree inerbite all'interno del sito – anche attraverso il ripristino della vegetazione autoctona preesistente e come rappresentate nell'elaborato del Progetto Definitivo "Opere Civili On Shore – Planimetria Generale di progetto" – P920PLK004 – 29/06/2016 - anche all'intero



settore non pavimentato occupato al centro dalla "Package Torcia" e da un lato dal "Serbatoio Acqua Antincendio";

- f) la verifica della compatibilità paesaggistica della proposta della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla prescrizione n. 5 del relativo parere prot. n. 1101 del 19/01/2017, in rapporto alla tutela paesaggistica gravante sull'area e nel suo più immediato intorno, anche attraverso il possibile impiego di pellicole fotovoltaiche e di sistemi di diretta integrazione architettonica sulle strutture della pensilina dell'area delle baie di carico;
 - g) la verifica - anche con fotoinserimenti della realtà attesa nelle ore notturne - che l'impianto di illuminazione predisposto sulla recinzione perimetrale del deposito sia realizzata con apparecchiature consone a ridurre al minimo l'inquinamento luminoso verso l'alto e l'esterno del deposito stesso e, se consentito dalle vigenti norme di sicurezza, la relativa accensione solo in caso di necessità;
 - h) l'assistenza archeologica, con personale specializzato e con oneri a carico della stessa Società EDISON S.p.A., di tutte le opere di movimentazione della terra, di scavo e di sondaggio nel sottosuolo;
 - i) che nel Quadro Economico siano accantonate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra, agli scavi ed ai sondaggi nel sottosuolo, come anche l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti di interesse archeologico;
 - l) che la Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 verifichi la compatibilità paesaggistica del progetto modificato ed integrato nel senso sopra indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).
2. Qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi e nel Progetto Definitivo di cui alla prescrizione n. B.1), è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. B.1.h) e alle comunicazioni, consegne e garanzia di cui alla prescrizione n. B.3).
3. La Società EDISON S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori, comprese le attività di predisposizione dell'area di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
 - b) consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;



- c) consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio i *curricula* del personale specializzato in archeologia di cui alla lettera h) della prescrizione n. B.1);
 - d) garantire alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio che il personale di cui alla lettera h) della prescrizione n. B.1) concordi con la medesima Soprintendenza (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*) le modalità attuative della relativa assistenza, come anche l'obbligo per lo stesso personale di mantenere costanti contatti con lo stesso Ufficio al fine di fornire al medesimo un continuo aggiornamento sullo svolgimento e le risultanze dell'assistenza operata;
4. Si prescrive, ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.
5. In corso d'opera la Società EDISON S.p.A. deve provvedere a che:
- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società EDISON S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;
 - b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il progetto Definitivo di cui alla prescrizione n. B.1) o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla lettera h) della prescrizione n. B.1);
 - c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato con il Progetto Esecutivo anche in ottemperanza



- alle prescrizioni della presente procedura VIA, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) le opere di mitigazione vegetazionale siano realizzate possibilmente in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione del deposito e dell'accosto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
6. In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
 7. Nelle aree di cantiere, in quelle di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, per le eventuali piste di servizio create per la realizzazione delle opere, nonché in ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il ripristino morfologico, tipologico e vegetazionale delle aree impegnate.
 8. La Società EDISON S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1) al numero B.7).
 9. Gli interventi di mitigazione previsti dal Progetto Esecutivo sono soggetti:
 - a) per la parte relativa alle mitigazioni vegetazionali, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale;
 - b) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, al mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati.
 10. La Società EDISON S.p.A. deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio il Piano Esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Sez. C)

Prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel parere n. 1101 del 19 gennaio 2017, qualora non già ricomprese o non in contrasto con le prescrizioni richiamate alle lettere A) e B) del presente decreto.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

Prescrizioni: A) 1, 2, 4, 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: ARPA Sardegna

Prescrizione: A) 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Autonoma della Sardegna

Prescrizione: A) 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Regione Autonoma della Sardegna

Prescrizioni: A) 7, 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione



Ente Vigilante: ARPA Sardegna

Ente Coinvolto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente alla cantierizzazione

Ente Vigilante: Regione Autonoma della Sardegna

Ente Coinvolto: ARPA Sardegna

Prescrizione: A) 10

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente alla cantierizzazione

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Regione Autonoma della Sardegna e ARPA Sardegna

Prescrizione: A) 11

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente alla cantierizzazione

Ente Vigilante: ARPA Sardegna

Prescrizioni: A) 12, 13, 14

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: Regione Autonoma della Sardegna

Ente Coinvolto: ARPA Sardegna

Prescrizioni: A) 15, 17

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: Regione Autonoma della Sardegna

Prescrizioni: A) 16, 18

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: ARPA Sardegna



[Handwritten signature]

Prescrizione: A) 19

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio

Ente Vigilante: Regione Autonoma della Sardegna

Ente Coinvolto: ARPA Sardegna

Prescrizioni: A) 20, 22

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Regione Autonoma della Sardegna e ARPA Sardegna

Prescrizione: A) 21

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Regione Autonoma della Sardegna e ARPA Sardegna

Prescrizione: A) 23

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Ente Vigilante: Regione Autonoma della Sardegna

Prescrizione: A) 24

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 8. Fase di dismissione dell'opera

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva



Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Fase precedente la cantierizzazione

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B) 4, 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Prescrizione: B) 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 7. Fase di esercizio

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 10

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – 8. Fase di dismissione dell'opera

Ente Vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente Coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Sez. C)

Prescrizioni della Regione Autonoma della Sardegna

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà la Regione Autonoma della Sardegna.



Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edison S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, all'ARPA Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

